



COMUNICATO UFFICIALE n.° 13
del 28 maggio 2023
(composto da n.°04 pagine compresa la presente)

Sommario

❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 06/2023

S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 06/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

L'Associazione Hotel Luna, in persona del Sig. Nicolò Antonioli, propone ricorso contro la decisione della Commissione di 2° Grado, **DELIBERA n° 22 anno 2022/2023 - Ricorrente: HOTEL LUNA - Comitato UISP MASSA gara del 18/05/2023 avverso C.U. 24 S.d.A. Calcio UISP Toscana del 19/05/2023** che disponeva la perdita della gara per 0-4 e confisca della cauzione (artt. 130-195 RTN) nei confronti dell'odierno ricorrente. L'atto di gravame fondava le motivazioni della mancata partecipazione alla gara a causa di un errore di comunicazione verbale in cui sarebbe incorso il responsabile del S.d.A. Calcio territoriale di Massa, che avrebbe riferito all'Associazione HOTEL LUNA che la gara in oggetto sarebbe stata annullata, in quanto la squadra avversaria avrebbe comunicato la rinuncia a partecipare alla stessa. Al ricorso veniva allegata la dichiarazione del Presidente del Comitato Territoriale di Massa che confermava l'esistenza della comunicazione e l'esistenza dell'errore del Responsabile S.d.A. Calcio Territoriale.

Il ricorso si fonda sulla causa di forza maggiore ex art. 69 RTN, con richiesta di riprogrammare la gara, in forza di una mancata responsabilità soggettiva e diretta dell'Associazione.

La Commissione di 2° grado rilevava che la gara de quo, inizialmente programmata per il giorno martedì 16 maggio u.s., era stata posticipata al giorno 18 in seguito alle intese intercorse fra le due società (Hotel Luna - R.F. Antincendio) con accordo inviato via mail e allegato agli atti. Così si ricava dal C.U. n. 22 del 12/05/2023 del S.d.A. Calcio regionale Toscana in cui veniva riportato che il giorno 18 maggio presso l'impianto "Ramini" PT alle ore 21.30 "in seguito agli accordi fra le società interessate" si sarebbe

disputata la gara. A dire della Commissione di appello entrambe le società si erano accordate in tal senso, anche in forma scritta. Tuttavia quella Commissione, a suffragio della propria tesi cita l'art. 62 del RTN come "l'organo di informazione dove devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni UISP S.d.A. Calcio". *"La conoscenza del C.U. deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività tramite: il ritiro presso la segreteria la pubblicazione dello stesso sul sito internet del S.d.A. Calcio del rispettivo livello l'invio del medesimo con mezzo idoneo nel caso ne sia fatta esplicita richiesta. Per quanto è a conoscenza della Commissione il C.U. è stato pubblicato sia sul sito internet UISP TOSCANA/Calcio/Comunicati Ufficiali, sia inviato tramite mail. Pertanto la Società aveva la possibilità e l'obbligo sancito dal regolamento di raccogliere le informazioni ufficiali attraverso l'organo di informazione principale."* Per tale motivo la Commissione Disciplinare d'Appello, RIGETTAVA il ricorso avanzato dall'Associazione HOTEL LUNA, confermando la perdita della gara Rf Anticendio - Hotel Luna 4-0 (artt. 130 - 195 RTN) e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione.

Il ricorso veniva depositato ed inviato senza la notifica dell'invio ex art. 159 lettera J RTN al controinteressato, trattandosi qui di sanzione che coinvolge altra società e quindi, ex art. 164 RTN, il ricorso deve essere spedito per raccomandata nello stesso termine della presentazione.

Di ciò non è stata data alcuna prova

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- RIGETTA IL RICORSO confermando la sanzione contenuta nel Comunicato ufficiale n° 25 S.d.A. Calcio UISP Toscana, nel quale con la delibera n. 22 Commissione Disciplinare d'Appello, RIGETTAVA il ricorso avanzato dall'Associazione HOTEL LUNA, confermando la perdita della gara Rf Anticendio - Hotel Luna 4-0 (artt. 130 - 195 RTN);
- per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione;
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Toscana e S.d.A. Calcio UISP Massa per gli adempimenti di cui all'Art. 184 lettera a) comma 3.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente